

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2023, n. 1572

RR 4 e 5 del 2019 - Disciplina transitoria dei requisiti organizzativi nella fase di avvio di nuove autorizzazioni all'esercizio di strutture sociosanitarie

L'Assessore con delega alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario responsabile di P.O. e confermata dal Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità – Assistenza Sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta, riferisce quanto segue:

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 *“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”* all'art.30 *“Assistenza sociosanitaria residenziale e semiresidenziale alle persone non autosufficienti”* del predetto DPCM ha declinato la tipologia di *“a) trattamenti estensivi di cura e recupero funzionale a persone non autosufficienti con patologie che, pur non presentando particolari criticità e sintomi complessi, richiedono elevata tutela sanitaria con continuità assistenziale e presenza infermieristica sulle 24 ore.....La durata del trattamento estensivo, di norma non superiore a sessanta giorni, e' fissata in base alle condizioni dell'assistito che sono oggetto di specifica valutazione multidimensionale, da effettuarsi secondo le modalità definite dalla regioni e dalle province autonome; b) trattamenti di lungoassistenza, recupero e mantenimento funzionale, ivi compresi interventi di sollievo per chi assicura le cure, a persone non autosufficienti.... 2. I trattamenti estensivi di cui al comma 1, lettere a) sono a carico del Servizio sanitario nazionale. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 1, lettera b) sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera. 3. Nell'ambito dell'assistenza semiresidenziale, il Servizio sanitario nazionale garantisce trattamenti di lungoassistenza, di recupero, di mantenimento funzionale e di riorientamento in ambiente protesico, ivi compresi interventi di sollievo, a persone non autosufficienti con bassa necessità di tutela sanitaria. 4. I trattamenti di lungoassistenza di cui al comma 3 sono a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento della tariffa giornaliera.*

Il regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 4 ha disciplinato *“l'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti.”*

Il regolamento regionale 21 gennaio 2019, n. 5 ha disciplinato *“l'assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili - Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili”*

In particolare quanto agli standard organizzativi i Regolamenti Regionali 4 e 5 del 2019 prevedono quali requisiti minimi e specifici da possedere ai fini del rilascio e del mantenimento dell'autorizzazione all'esercizio quelli di cui agli articoli

- 5.3, 6.2, 7.3,7.3.1,7.3.2,7.3.3,7.3.4, 7.4 per il RR 4 del 2019
- 6.1, 6.2,7.1,7.3,7.3.1,7.3.2,7.4 per il RR 5 del 2019.

In riferimento al possesso dei requisiti organizzativi la Legge regionale 9 del 2017 prevede

- All'Art. 8 *Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie*
 1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.
 2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. **L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.**

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.
4. Al comune compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'articolo 5, comma 3, punto 3.2.
5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, **verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione.** L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.
6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. *(omissis)*

➤ All'Art. 9 *Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e decadenza*

1. **L'autorizzazione all'esercizio è rilasciata alla persona fisica o giuridica, in forma singola o associata, per lo svolgimento di una determinata attività sanitaria o socio-sanitaria mediante un complesso organizzato di beni e/o persone conforme ai requisiti minimi stabiliti dal regolamento regionale.**
2. L'autorizzazione all'esercizio, **unitamente al complesso organizzato di beni e/o persone,** può essere trasferita ad altro soggetto in conseguenza di atti di autonomia privata con provvedimento dell'ente competente, previa verifica della permanenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché l'insussistenza in capo all'altro soggetto di una delle ipotesi di decadenza previste nei commi 4 e 5, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del codice civile.

In altri termini la disciplina regionale prevede in conformità a quella nazionale che il rilascio dell'autorizzazione debba essere subordinato al possesso di tutti i requisiti organizzativi previsti dai RR 4 e 5 del 2019.

Come noto, non è possibile prevedere a livello regionale dei requisiti minimi inferiori a quelli fissati a livello nazionale.

Tuttavia nel corso dei confronti tenuti con le associazioni di categoria delle strutture sociosanitarie, alcune di esse ed in particolare Welfare a Levante, Agci, Fimpi hanno fatto emergere una difficoltà da parte di tutte le strutture a garantire l'assunzione del personale previsto dai regolamenti in quanto le stesse sarebbero costrette ad assumere il 100 % delle figure professionali previste pur in assenza di ospiti in carico.

Ciò causerebbe gravi difficoltà economiche con il rischio generale di tenuta delle singole strutture e del sistema regionale in generale.

A seguito di tali affermazioni, al fine di verificare l'esistenza di tale rischio, il Servizio ha attivato un'attività di verifica e confronto con le AASSLL per accertare il tasso di occupazione delle strutture presenti sul territorio Regionale.

Dalla ricognizione emergeva

1. che il tasso di occupazione per le Rsa e CD è prossimo al 100%.
2. che la maggior parte delle strutture esistenti alla data di entrata in vigore dei Regolamenti Regionali, fatte salve le carenze sanabili, si sono adeguate ai requisiti organizzativi prescritti.

Si è concluso, pertanto, che il rischio paventato dalle predette associazioni in riferimento alle strutture operanti da anni sul territorio Regionale è inesistente.

Quanto alle strutture di nuova attivazione (ovvero strutture che presentano istanza di autorizzazione alla realizzazione ai sensi dell'art 7 comma 1 e 2 della LR 9 del 2017), le stesse, in fase di avvio, potrebbero non vedere soddisfatto il tasso di occupazione di una struttura operante da anni con conseguente difficoltà di gestione e quindi di garantire il servizio socio sanitario autorizzato.

Per questo la volontà del governo regionale è quella di arginare gli effetti di tale problematica. Da ciò è scaturito un forte mandato alla dirigenza del Dipartimento Salute ad analizzare la fattibilità di un progetto sperimentale rivolto ad una platea contenuta di destinatari.

Preso atto che la legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 prevede all'art. 3 (Compiti della Regione) comma 2 che:
Con atto deliberativo la Giunta regionale:

.....omissis.....

c) stabilisce procedure e modalità operative per l'autorizzazione e l'accreditamento;

.....omissis.....

è possibile procedere a disciplinare la fase transitoria oggetto del presente provvedimento.

Si precisa che una tale previsione necessita di tener conto dei vari interessi coinvolti al fine di garantire la massima tutela, in primis quella degli utenti, in subordine quella degli operatori sanitari e sociosanitari di cui va preservato e garantito il livello occupazionale.

A contemperamento di tutti gli interessi su riportati, al fine di permettere alle strutture che entrano nel sistema il graduale inserimento degli ospiti e, al contempo, di preservare la tenuta dello stesso si ritiene plausibile, ai soli fini sperimentali, permettere alle strutture in fase di avvio (intendendosi per fase di avvio i primi diciotto mesi a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio) una deroga ai requisiti organizzativi previsti dai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 secondo il seguente criterio:

Per le strutture che hanno un'utenza pari o inferiore al 50 % dei posti complessivamente autorizzati all'esercizio, per le stesse è prevista la possibilità di ridurre il monte ore complessivo di ciascuna figura professionale del 50 % rispetto a quello previsto dal Regolamento Regionale di riferimento. Tale deroga non si applica al Responsabile sanitario della struttura.

La deroga di cui al precedente punto non si applica successivamente al periodo tassativamente individuato di 18 mesi e nell'ipotesi in cui l'utenza sia superiore al 50 % dei posti complessivamente autorizzati all'esercizio.

Sono destinatarie del presente provvedimento le strutture non ancora autorizzate all'esercizio alla data di pubblicazione del presente provvedimento, che otterranno l'atto di autorizzazione nel periodo di durata della fase sperimentale ovvero sino al 31/12/2025.

La presente delibera, **ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali**, non si applica quindi alle strutture già autorizzate all'esercizio le quali devono mantenere in carico il personale già assunto in ragione della disciplina ordinaria.

Tale regime si applica esclusivamente alle strutture private non accreditate. Qualora la struttura dovesse essere accreditata, indipendentemente dal numero di posti accreditati rispetto al numero di posti autorizzati all'esercizio, dovrà obbligatoriamente ripristinare il regime ordinario assumendo tutto il personale previsto dal Regolamento.

Si precisa che, al fine di salvaguardare il diritto dell'utenza che intende avvalersi di una struttura ricadente nel proprio ambito territoriale ad ottenere il ricovero o la frequentazione di un centro diurno, è fatto divieto alle strutture di rifiutare il ricovero al fine di non raggiungere la soglia del 50 % degli utenti. L'ipotesi di qua sarà sanzionata ai sensi dell'art 14 comma 6 e 9 della LR 9 del 2017 configurandosi un'ipotesi di "disfunzione assistenziale".

La Regione, nell'ipotesi in cui una struttura rientri nella fattispecie prevista dalla deroga, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 9/2017, provvederà d'ufficio a richiedere al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio la verifica sul 50% del monte ore complessivo di ciascuna figura professionale prevista da Regolamento.

Nell'ipotesi di superamento del limite di 50% dell'utenza, la struttura sarà tenuta entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi della condizione a segnalare all'indirizzo pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it la perdita del requisito previsto per la deroga allegando l'elenco di tutto il personale assunto in integrazione dei requisiti organizzativi previsti dal Regolamento Regionale di riferimento.

L'omessa comunicazione della variazione sarà sanzionata ai sensi dell'art 14 commi 6 e 9 della LR 9 del 2017.

Nell'ipotesi di assegnazione di posti in accreditamento, la struttura all'atto della presentazione della relativa istanza all'indirizzo pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it dovrà allegare l'elenco di tutto il personale assunto parametrato al numero totale dei posti oggetto di autorizzazione all'esercizio e nel rispetto dei requisiti organizzativi previsti dal Regolamento Regionale di riferimento.

Alla fine del periodo transitorio, ovvero in caso di comunicazione della perdita del requisito, la Regione avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio verificherà che la struttura si sia adeguata ai requisiti minimi di cui al Regolamento Regionale.

Alla conclusione del predetto progetto, ovvero dopo la data del 31/12/2025, la Regione effettuerà un monitoraggio dello stato dell'arte della misura transitoria contenuta nel presente provvedimento, verificandone criticità e punti di forza.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. N. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016 GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo sul sito Istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023 la presente deliberazione/ determinazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

L'impatto di genere stimato è:

diretto

indiretto

neutro

non rilevato

“COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II”

La presente deliberazione non comporta implicazioni dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sul Fondo sanitario Regionale.

L'Assessore con delega alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, lett. K., propone alla Giunta:

- a) di Approvare il progetto sperimentale di cui alle premesse al presente provvedimento, che quivi s'intendono recepite nella totalità, da applicare esclusivamente alle strutture non ancora autorizzate all'esercizio alla data di pubblicazione del presente provvedimento, che otterranno l'atto di autorizzazione all'esercizio nel periodo di durata della fase sperimentale ovvero sino al 31/12/2025;
- b) Di stabilire, ai soli fini sperimentali, che alle strutture in fase di avvio (intendendosi per fase di avvio i primi diciotto mesi a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio) è permessa una deroga ai requisiti organizzativi previsti dai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 secondo il seguente criterio:

Per le strutture che hanno un'utenza pari o inferiore al 50 % dei posti complessivamente autorizzati, per le stesse è prevista la possibilità di ridurre il monte ore complessivo di ciascuna figura professionale del 50% rispetto a quello previsto dal Regolamento Regionale di riferimento. Tale deroga non si applica al Responsabile sanitario della struttura.
- c) Di stabilire che la deroga di cui al precedente punto **non si applica**: successivamente al periodo tassativamente individuato (ovvero il 31/12/2025), nell'ipotesi in cui l'utenza sia superiore al 50 % dei posti/posti letto autorizzati all'esercizio, alle strutture già autorizzate alla data di pubblicazione sul Burp del presente provvedimento, alle strutture assegnatarie di posti in accreditamento anche se tali posti sono in numero inferiore rispetto ai posti autorizzati all'esercizio;
- d) Di stabilire che è fatto divieto per i legali rappresentanti delle strutture interessate dalla predetta misura di rifiutare il ricovero al fine di non raggiungere la soglia del 50% degli utenti. L'ipotesi de qua sarà sanzionata ai sensi dell'art 14 commi 6 e 9 della LR 9 del 2017 configurandosi una fattispecie di "disfunzione assistenziale";
- e) Di stabilire che la Regione, nell'ipotesi in cui una struttura rientri nella fattispecie prevista dalla deroga, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 9/2017, provvederà d'ufficio a richiedere al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio la verifica sul 50% del monte ore complessivo di ciascuna figura professionale prevista dal R.R. n.4/2019 o dal R.R. n. 5/2019;
- f) Di stabilire che è fatto obbligo alle strutture, nell'ipotesi di superamento del limite di 50% dell'utenza, entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi della condizione, di segnalare all'indirizzo pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it la perdita del requisito previsto per la deroga allegando l'elenco di tutto il personale assunto in integrazione dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n.4/2019 o dal R.R. n. 5/2019;
- g) Di stabilire che è fatto obbligo alle strutture, nell'ipotesi di assegnazione di posti in accreditamento, all'atto della presentazione della relativa istanza all'indirizzo pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

puglia.it, di allegare l'elenco di tutto il personale assunto parametrato al numero totale dei posti oggetto di autorizzazione all'esercizio e nel rispetto dei requisiti organizzativi previsti dal Regolamento Regionale di riferimento;

- h) Di stabilire che alla fine del periodo transitorio ovvero in caso di comunicazione della perdita del requisito, la Regione, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, verificherà che la struttura si sia adeguata ai requisiti minimi di cui al R.R. n.4/2019 o dal R.R. n. 5/2019;
- i) Di stabilire che l'omessa comunicazione della variazione di cui alla precedente lett f) sarà sanzionata ai sensi dell'art 14 commi 6 e 9 della LR 9 del 2017;
- j) Di stabilire che la durata della misura transitoria e straordinaria di cui al presente provvedimento si concluda entro e non oltre la data del 31/12/2025; successivamente alla conclusione della misura transitoria la Regione effettuerà un monitoraggio dello stato dell'arte verificandone criticità e punti di forza anche avvalendosi delle verifiche dei Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL competenti;
- k) Di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione proponente ai Direttori generali ASL, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, ai Direttori di Area Sociosanitaria, alle Associazioni rappresentative delle strutture sanitarie e sociosanitarie;
- l) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto, ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Funzionario P.O.
(Francesca Vantaggiato)

Il Dirigente del Servizio Strategia e Governo dell'Assistenza alle Persone
in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria
(Elena Memeo)

Il Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto Direttore di Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere, sulla proposta di delibera, osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. n. 22/2021.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
SALUTE E BENESSERE ANIMALE
(Vito Montanaro)

L'ASSESSORE
(Rocco Palese)

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore con delega alla Sanità, Benessere animale, Controlli interni, Controlli connessi alla gestione emergenza Covid-19;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema dal funzionario P.O., dal Dirigente del Servizio Strategie

e Governo dell'Assistenza alle persone in condizioni di fragilità - Assistenza sociosanitaria e dal Dirigente della Sezione Strategia e Governo dell'Offerta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- a) di Approvare il progetto sperimentale di cui alle premesse al presente provvedimento, che quivi s'intendono recepite nella totalità, da applicare esclusivamente alle strutture non ancora autorizzate all'esercizio alla data di pubblicazione del presente provvedimento, che otterranno l'atto di autorizzazione all'esercizio nel periodo di durata della fase sperimentale ovvero sino al 31/12/2025;
- b) Di stabilire, ai soli fini sperimentali, che alle strutture in fase di avvio (intendendosi per fase di avvio i primi diciotto mesi a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio) è permessa una deroga ai requisiti organizzativi previsti dai Regolamenti Regionali nn 4 e 5 del 2019 secondo il seguente criterio:
Per le strutture che hanno un'utenza pari o inferiore al 50 % dei posti complessivamente autorizzati, per le stesse è prevista la possibilità di ridurre il monte ore complessivo di ciascuna figura professionale del 50% rispetto a quello previsto dal Regolamento Regionale di riferimento. Tale deroga non si applica al Responsabile sanitario della struttura.
- c) Di stabilire che la deroga di cui al precedente punto **non si applica**: successivamente al periodo tassativamente individuato (ovvero il 31/12/2025), nell'ipotesi in cui l'utenza sia superiore al 50 % dei posti/posti letto autorizzati all'esercizio, alle strutture già autorizzate alla data di pubblicazione sul Burp del presente provvedimento, alle strutture assegnatarie di posti in accreditamento anche se tali posti sono in numero inferiore rispetto ai posti autorizzati all'esercizio;
- d) Di stabilire che è fatto divieto per i legali rappresentanti delle strutture interessate dalla predetta misura di rifiutare il ricovero al fine di non raggiungere la soglia del 50% degli utenti. L'ipotesi de qua sarà sanzionata ai sensi dell'art 14 commi 6 e 9 della LR 9 del 2017 configurandosi una fattispecie di "disfunzione assistenziale";
- e) Di stabilire che la Regione, nell'ipotesi in cui una struttura rientri nella fattispecie prevista dalla deroga, nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 9/2017, provvederà d'ufficio a richiedere al Dipartimento di Prevenzione competente per territorio la verifica sul 50% del monte ore complessivo di ciascuna figura professionale prevista dal R.R. n.4/2019 o dal R.R. n. 5/2019;
- f) Di stabilire che è fatto obbligo alle strutture, nell'ipotesi di superamento del limite di 50% dell'utenza, entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi della condizione, di segnalare all'indirizzo pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it la perdita del requisito previsto per la deroga allegando l'elenco di tutto il personale assunto in integrazione dei requisiti organizzativi previsti dal R.R. n.4/2019 o dal R.R. n. 5/2019;
- g) Di stabilire che è fatto obbligo alle strutture, nell'ipotesi di assegnazione di posti in accreditamento, all'atto della presentazione della relativa istanza all'indirizzo pec sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, di allegare l'elenco di tutto il personale assunto parametrato al numero totale dei posti oggetto di autorizzazione all'esercizio e nel rispetto dei requisiti organizzativi previsti dal Regolamento Regionale di riferimento;
- h) Di stabilire che alla fine del periodo transitorio ovvero in caso di comunicazione della perdita del requisito, la Regione, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, verificherà che la struttura si sia adeguata ai requisiti minimi di cui al R.R. n.4/2019 o dal R.R. n. 5/2019;
- i) Di stabilire che l'omessa comunicazione della variazione di cui alla precedente lett f) sarà sanzionata ai sensi dell'art 14 commi 6 e 9 della LR 9 del 2017;
- j) Di stabilire che la durata della misura transitoria e straordinaria di cui al presente provvedimento si concluda entro e non oltre la data del 31/12/2025; successivamente alla conclusione della misura transitoria la Regione effettuerà un monitoraggio dello stato dell'arte verificandone criticità e punti di

forza anche avvalendosi delle verifiche dei Dipartimenti di prevenzione delle AASSLL competenti;

- k) Di notificare il presente provvedimento a cura della Sezione proponente ai Direttori generali ASL, ai Direttori dei Dipartimenti di Prevenzione, ai Direttori di Area Sociosanitaria, alle Associazioni rappresentative delle strutture sanitarie e sociosanitarie;
- l) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO